

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 maggio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, C'è, Cicu, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bo-

nazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 24 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZANELLA: « Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dall'IVA delle prestazioni sanitarie veterinarie » (5024);

FASSINO ed altri: « Disciplina del sostegno alle responsabilità familiari » (5025);

MALGIERI: « Disposizioni in materia di vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori » (5026).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ROSATO e IANNUZZI: « Obbligo di comunicazione ai condomini di eventuali

mancati pagamenti degli amministratori per le utenze comuni » (4991) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e X*;

COSSA: « Modifiche al codice civile in materia di usucapione » (4996) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie » (4997) *Parere della I Commissione*.

VI Commissione (Finanze):

IANNUZZI ed altri: « Nuove norme in materia di promozione e sostegno delle attività economiche finalizzate alla valorizzazione delle aree protette » (4974) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

VII Commissione (Cultura):

DAMIANI e ROSATO: « Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione del sistema delle piccole librerie » (4808) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

X Commissione (Attività produttive):

MAZZOCCHI ed altri: « Disposizioni a tutela della concorrenza nel settore degli "outlet" » (5001) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

BIANCHI CLERICI e CAPARINI: « Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva » (5017) *Parere delle Commissioni I, II e XII*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 20 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 240).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 14 maggio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni PACINI ed altri n. 1-00308, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 4 febbraio 2004, VIOLANTE ed altri n. 1-00313, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella medesima seduta e CASTAGNETTI ed altri n. 1-00314, modificata, accolta in parte dal Governo e approvata in parte nella medesima seduta, concernenti iniziative per contrastare l'antisemitismo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione), competente per materia.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 maggio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni relative al conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

al dottor Renato Catalano l'incarico di coordinatore dell'ufficio II del dipartimento per gli affari regionali;

alla dottoressa Francesca Gagliarducci l'incarico di coordinatore dell'ufficio I del dipartimento per gli affari regionali;

al dottor Giovanni Oieni l'incarico di coordinatore dell'ufficio IV del dipartimento per gli affari regionali;

al dottor Vittorio La Rocca un incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2869 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 80, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. PROROGA DI TERMINI DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (4962)

(A.C. 4962 – Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

ART. 1.

(Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsioni 2004).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 30 giugno 2005.

1. 10. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 4962 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10 Duca, 4.1 Mascia, 5.11 e 5.13 Maran, 5.12 Amici, 5.14 e 6.1

Mascia, 7.10 Crisci, 7-quater.1 Mascia, 7-quater.2, 7-quater.3, 7-quater.5 e 7-quater.6 Duca, 7-quater.7, 7-quater.8 e 7-quater.9 Rosato, e sugli articoli aggiuntivi 5.02, 5.03 e 5.04 Mascia, 5.05 Amici, 7-quinquies.01 D'Agrò, 7-quinquies.02 Marone, 7-quinquies.05, 7-quinquies.06, 7-quinquies.07 e 7-quinquies.010 Mascia, 7-quinquies.013 Leoni, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4962 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

ARTICOLO 2.

(Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali).

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalità ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti terri-

toriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

(Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali).

1. Nel primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: « essere » sono inserite le seguenti: « presentate personalmente ed ».

2. Dopo il primo periodo dell'articolo 38, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: « Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni ».

ARTICOLO 4.

(Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto).

1. In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario).

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 208 è sostituito dal seguente:

« 208. Il comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Resta ferma per tali enti la facoltà di assumere mutui, senza oneri a carico dello Stato, per il finanziamento di passività correlate a spese di investimento, nonché per il ripiano di passività correlate a spese correnti purché queste ultime siano maturate entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dichiarato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e fino al 31 dicembre 2003, è stanziata la somma annua di 600.000 euro per il triennio 2004-2006. Il contributo annuale spettante al singolo ente, erogato dal Ministero dell'interno in base alla popolazione residente, è acquisito ed

utilizzato dall'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva rilevata ».

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni finanziarie a favore dei Comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi).

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

2. In deroga alla normativa vigente, su richiesta degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 e in data 15 novembre 2002, nonché in data 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002, e n. 16 del 21 gennaio 2003, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti

erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2004.

ARTICOLO 7.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, lettera b), dopo il numero: « 314 » sono inserite le seguenti parole: « primo comma »;

b) all'articolo 59, comma 6, dopo le parole: « sentenza di condanna » sono inserite le seguenti: « per uno dei reati previsti dal medesimo comma ».

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4962 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 3, le parole: « testo unico » sono sostituite dalle seguenti: « citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole da: « dall'articolo 32, commi 7 e 8 » a: « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 141, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede, ai sensi del citato articolo 141, comma 1, lettera c-bis), ».

All'articolo 3, ai commi 1 e 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 5:

prima del comma 1, è inserito il seguente:

« 01. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: “la provincia di Varese” sono inserite le seguenti: “, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco” »;

al comma 1, l'alinnea e l'alinnea del capoverso « 208 » ivi richiamato sono sostituiti dal seguente: « 1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente: »;

ai commi 1 e 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « ordinamento degli enti locali, approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento degli enti locali, di cui al »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

"ART. 145-bis — (*Gestione finanziaria*).
— 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.

2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall'anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.

3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.

4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti" »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti*). — 1. A decorrere dall'anno 2004 è costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al », e dopo le parole: « n. 267, » sono inserite le seguenti: « per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, »;

al comma 1, lettera a), le parole: « primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « , primo comma »;

al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 59, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto" »;

al comma 1, la lettera b) è soppressa;

al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia";

2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";

b-ter) all'articolo 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";

b-quater) all'articolo 254, il comma 6 è abrogato;

b-quinquies) all'articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, e dell'articolo 254, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non ancora decisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono estinti. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i ricorrenti originari o i loro aventi causa possono proporre ricorso per i medesimi motivi avanti il giudice amministrativo o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, purché tali mezzi non siano stati azionati in precedenza ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice). — 1. All'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia";

b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".

2. All'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178," sono sostituite dalle seguenti: "alle Commissioni parlamentari competenti per materia";

b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si pronuncia" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non si pronuncino".

ART. 7-ter. - (Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche). — 1. Alla tabella A allegata alla legge 29 dicembre 2003, n. 376, al numero 47, le parole: "Comune Varese" sono sostituite dalle seguenti: "Provincia Varese".

ART. 7-quater. - (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili). — 1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "Per l'anno 2004" sono soppresse.

ART. 7-quinquies. — (Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali). — 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali ».

(A.C. 4962 — Sezione 5)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsioni 2004).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 30 giugno 2005.

1. 10. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

ART. 2.

(Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — 1. I commi 7 e 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono abrogati.

2. 1. Leoni, Marone, Maran, Amici, Bressa, Boato.

ART. 4.

(Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di parte corrente.

4. 1. Mascia, Russo Spena, Lettieri.

ART. 5.

(Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario).

Sopprimere il comma 01.

5. 1. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 15, primo periodo, sopprimere le parole da: In attesa fino a: sistema tributario.

5. 2. Maran, Marone, Leoni, Amici, Bressa, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I comuni con più di 5.000 abitanti e le province che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 previste dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, commi 4, 5, 6 e 7, possono assumere personale a tempo indeterminato oltre il limite imposto dall'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) che le nuove assunzioni risultino contenute nel 90 per cento dei posti vacanti risultanti dalla dotazione organica dell'ente approvata per l'esercizio 2003;

b) che vengano utilizzate graduatorie di concorsi pubblici, previa definizione di un programma straordinario di assunzione di personale appartenente alle figure

professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità delle amministrazioni interessate;

c) che, oltre ai vincoli previsti dall'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le singole assunzioni non comportino un aumento della spesa del personale;

d) che il rapporto tra spese correnti e costo del personale non sia superiore al 20 per cento;

e) che le amministrazioni, per ogni assunzione, rilascino un'autocertificazione che attesti la coerenza e il contenimento della spesa nel senso previsto dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. 13. Maran, Marone, Leoni, Amici, Mariotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 3, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « , primo periodo » sono soppresse.

5. 11. Maran, Marone, Leoni, Amici, Mariotti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 112 milioni di euro ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo *9-ter*, come da ultimo modificata dalla legge n. 350 del 2003, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 14. Mascia, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, dopo le parole: « maggiori oneri di personale » sono aggiunte le seguenti: « , pari al 5,66 per cento ».

5. 12. Amici, Maran, Leoni, Marone, Mariotti, Cennamo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2005. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. 05. Amici, Leoni, Maran, Marone, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2005. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004.

5. 04. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni di euro per l'anno 2004.

5. 03. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. L'incremento delle risorse previsto dall'articolo 31, comma 1, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per il 2003, è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti nel 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 151 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, come da ultimo modificata dalla legge n. 350 del 2003, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 02. Mascia, Russo Spena.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie a favore dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi).

Sopprimere il comma 1-bis.

6. 2. Leoni, Amici, Maran, Marone, Bressa, Boato.

Al comma 1-bis, capoverso ART. 145-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da ottenere non prima, comunque, dei successivi dieci esercizi.

6. 1. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2-bis.

- 6. 10.** Mariotti, Michele Ventura, Morgando, Maran, Maurandi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: La fascia fino a: definita con le seguenti: Le fasce demaniali marittime comprese nei territori dei comuni di Campomarino (Campobasso) e San Salvo (Chieti) sono delimitate, con effetti retroattivi, secondo le rispettive linee di demarcazione definite.

- 6. 11.** Mariotti.

ART. 6-bis.

(Istituzione del fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti).

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 258.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

- 6-bis. 10.** Mariotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2004.

- 6-bis. 11.** Mariotti, Michele Ventura, Morgando, Maran, Maurandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 6-bis. 12.** Mariotti, Michele Ventura, Morgando, Maran, Maurandi.

ART. 7.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).

- 7. 2.** Amici, Marone, Maran, Leoni, Bressa, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

- 7. 1.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere il numero 2).

- 7. 3.** Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:

b-ter.1) All'articolo 222, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il limite di cui al comma 1 può essere superato fino alla concorrenza delle somme maturate a titolo di entrate tributarie ed extratributarie, non ancora accreditate agli enti locali da parte dello Stato.

1-ter. L'eventuale anticipazione di cassa attivata ai sensi del comma 1-bis è sommata alle entrate finali per la determinazione del saldo finanziario, ai fini del rispetto del patto di stabilità di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni ».

- 7. 10.** Crisci, Benvenuto, Nanniccini, Fluvi, Cennamo, Agostini, Grandi, Coluccini, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Sopprimere il comma 1-bis.

- 7. 4.** Mascia, Russo Spena.

ART. 7-ter.

(Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche).

Sopprimerlo.

7-ter. 1. Mascia, Russo Spena.

ART. 7-quater.

(Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili).

Sopprimerlo.

7-quater. 1. Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7-quater. — 1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

« 11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) l'80 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 20 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della cri-

minalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali, portuali e nelle principali stazioni ferroviarie ».

7-quater. 7. Rosato, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: , alinea, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: « comunale » è soppressa.

7-quater. 4. Duca, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « per la parte eccedente » sono sostituite dalle seguenti: « del gettito eccedente nell'anno 2004 »;

b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « dal 1° gennaio 2005, l'aliquota del 20 per cento è elevata all'80 per cento »;

c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « dal 1° gennaio 2005, l'aliquota è ridotta al 20 per cento ».

7-quater. 2. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « per la parte eccedente » sono sostituite dalle seguenti: « del gettito eccedente nell'anno 2004 »;

b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « dal 1° gennaio 2005, l'aliquota del 20 per cento è elevata al 70 per cento »;

c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « dal 1° gennaio 2005, l'aliquota è ridotta al 30 per cento ».

7-quater. 3. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2004 e 2005 ».

7-quater. 5. Duca, Raffaldini, Rosato.

Al comma 1, sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2004 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-bis. A decorrere dall'anno 2005, l'addizionale di cui al comma 11 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) l'80 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale del rispettivo traffico aeroportuale; percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, la restante quota del 20 per cento del totale è utilizzata dallo stesso Ministero dell'interno per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al po-

tenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie ».

7-quater. 6. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Rosato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), le parole: « il 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « l'80 per cento »;

alla lettera b), le parole: « l'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 20 per cento ».

7-quater. 8. Rosato, Pasetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, lettera b), dopo le parole: « strutture aeroportuali » è aggiunta la seguente: « , portuali ».

7-quater. 9. Rosato, Pasetto.

ART. 7-quinquies.

(Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali).

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:

ART. 7-sexies. — 1. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) le entrate aventi carattere di eccezionalità ».

7-quinquies. 01. D'Agrò.